



COMUNE DI BORGOSATOLLO
PROVINCIA DI BRESCIA

REGOLAMENTO
PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'
DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
NEL MERCATO SETTIMANALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 19/03/2012
Modifica art. 2 con Deliberazione C.C. n. 34 del 28/09/2011
Modifica art. 2 con Deliberazione C.C. n. 14 del 19/03/2012

INDICE

TITOLO I

Mercato

| | |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|
| Art. 1 | Tipologia, luogo ed orari di svolgimento |
| Art. 2 | Dimensionamento ed articolazione merceologica |
| Art. 3 | Vincoli di zona |
| Art. 4 | Modifiche |
| Art. 5 | Posteggi |
| Art. 6 | Scambio di posteggio |
| Art. 7 | Assegnazione definitiva dei posteggi provvisoriamente liberi |
| Art. 8 | Presenze sul mercato |
| Art. 9 | Gestione del mercato |
| Art. 10 | Funzionamento del mercato |
| Art. 11 | Modalità di accesso e sistemazione delle strutture di vendita |
| Art. 12 | Regolazione della circolazione veicolare pedonale |
| Art. 13 | Posteggi per i produttori agricoli |
| Art. 14 | Decadenza e revoca del posteggio |
| Art. 15 | Subingresso |

TITOLO II

Fiere

| | |
|----------------|----------------------------------------------|
| Art. 16 | Determinazione delle aree |
| Art. 17 | Domanda di concessione del posteggio |
| Art. 18 | Criteri di assegnazione dei posteggi |
| Art. 19 | Assegnazione provvisoria dei posteggi |

TITOLO III

AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE E MERCATI STRAORDINARI

| | |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Art. 20 | Ambito di applicazione, indirizzi e modalità |
| Art. 21 | Feste ed iniziative promozionali (Coordinamento delle attività e dei progetti) |

TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI

| | |
|----------------|---------------------------------------------------|
| Art. 22 | Normativa igienico-sanitaria |
| Art. 23 | Concessione di suolo pubblico |
| Art. 24 | Tosap |
| Art. 25 | Pubblicità dei prezzi |
| Art. 26 | Inizio attività |
| Art. 27 | Requisiti per lo svolgimento dell'attività |
| Art. 28 | Carta d'esercizio |
| Art. 29 | Presa d'atto |
| Art. 30 | Consultazione delle parti sociali |
| Art. 31 | Sanzioni e sospensione dell'attività |
| Art. 32 | Revoca |
| Art. 33 | Altre sanzioni |
| Art. 34 | Norma generale |
| Art. 29 | Rinvio alle disposizioni di legge |
| Art. 30 | Abrogazione |

TITOLO I

MERCATI

Art. 1

Tipologia, luogo ed orari di svolgimento

Il mercato ha frequenza settimanale: si svolge nella giornata di Venerdì, dalle ore 07,00 alle ore 13,00 nell'area attrezzata di Piazza Italo Calvino, Piazza Castello e via Giordano Bruno.

Ad ogni operatore è consentito l'accesso all'area mercatale un'ora prima dell'inizio delle operazioni di vendita fermo restando l'obbligo di lasciare il posteggio libero da ogni ingombro (compresi automezzi ed attrezzature) ed immondizie entro le ore 14,00.

Qualora nella giornata di svolgimento del mercato cada in una festività infrasettimanale, il mercato verrà comunque normalmente effettuato con l'eccezione di Natale e Capodanno nelle quali il Sindaco, effettuate le consultazioni di legge, potrà fissare la data anticipata di svolgimento.

Eventuali deroghe all'orario saranno stabilite dal Sindaco, compatibilmente con le disposizioni vigenti in materia.

Art. 2

Dimensionamento ed articolazione merceologica

L'area complessiva del mercato è strutturata in totali:

- a) n. **34** posteggi per complessivi mq. 1500 circa oltre a n. 1 posteggio di mq. 30 (mt. 6 x 5) riservato ai produttori agricoli.

Presso l'ufficio commercio è a disposizione una planimetria costantemente aggiornata.

Al fine di rendere il regolamento più adeguato all'attuale momento commerciale e di particolare congiuntura economica pur preservando un buon equilibrio merceologico all'interno del mercato capace di garantire il miglior servizio da rendere ai consumatori, fermo restando i diritti acquisiti dagli operatori titolari di posteggio, vengono introdotte le seguenti macrocategorie merceologiche raggruppanti diverse tipologie di articoli:

1. Categoria **ABBIGLIAMENTO** (in tale categoria sono compresi i posteggi con vendita esclusiva dell'articolo abbigliamento);
2. Categoria **ACCESSORI** (in tale categoria sono compresi gli articoli: calze, abbigliamento sportivo, pelletteria, accessori, abbigliamento intimo, calzature).
3. Categoria **VARI** (in tale categoria sono compresi gli articoli: piante e fiori, profumeria e bigiotteria, biancheria per la casa, bigiotteria, articoli di artigianato, detersivi, profumeria, articoli per la pulizia della casa, cartoleria, giocattoli)
4. Categoria **ALIMENTARI** (suddivisi in due sottotipologie con fumi e senza fumi).

La categoria abbigliamento può cedere a posteggi appartenenti alle categorie 1, 2 e 3.

La categoria alimentare può cedere solo alla medesima categoria nel rispetto del vincolo di zona.

Le categorie 2 e 3 non possono effettuare cessioni di posteggio ad operatori appartenenti alla categoria abbigliamento ed alimentari.

L'attuale situazione merceologica del mercato è pertanto ridefinita nelle suddette categorie così come nell'elenco allegato alla presente.

Art. 3 Vincoli

Di stabilire, all'interno dell'area mercatale, i seguenti vincoli merceologici di zona:

- **PIAZZA ITALO CALVINO (ZONA ANTISTANTE LA BIBLIOTECA CIVICA)**: Settore alimentare con tipologia merceologica riservata ad alimentari che non effettuano cottura e comunque non producono fumi;
- **VIA GIORDANO BRUNO**: Prodotti non alimentari e settore alimentare con tipologia merceologica riservata ad alimentari che effettuano cottura e comunque producono fumi;
- **PIAZZA CASTELLO E PIAZZETTA D'INVITO (Lato nord di Via Giordano Bruno)**: Settore non alimentare;

I posteggi n. 31 e n. 32, come individuati nell'allegata planimetria, per ragioni oggettive di circolazione dei pedoni, accesso all'area e armonico inserimento nel contesto mercatale non potranno avere dimensioni maggiori di mt. 7,5 di lunghezza e di mt. 5 di profondità.

Art. 4 Modifiche

Eventuali modifiche del giorno di svolgimento, della localizzazione, del numero dei posteggi, dovranno essere approvate dal Consiglio Comunale, effettuate le consultazioni di legge; qualora si proceda allo spostamento dell'intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione avviene con le seguenti modalità:

- a) maggior numero di presenze maturate nell'ambito del singolo mercato;
- b) attestato di frequenza ai corsi di formazione di cui all'art. 1/bis comma 8 della L.R. 15/2000 e s.m.i.;
- c) anzianità di iscrizione al registro delle imprese;
- d) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzature di vendita.

Art. 5 Posteggi

Il mercato è organizzato sulla base di posteggi modulari il cui fronte espositivo non può superare i 9 metri lineari e la cui profondità deve essere contenuta entro i 5 metri. Tale limite potrà essere superato solo in caso di eccezionale e comprovata necessità, previa autorizzazione del Comune.

Art. 6 Scambio di posteggio

Gli operatori già concessionari non possono scambiarsi il posteggio se non con l'espresso consenso del Comune.

L'istanza a firma congiunta va inoltrata al responsabile del mercato con dichiarazione di rinuncia, in caso di accoglimento, della concessione posseduta.

Il comune, verificate le necessarie compatibilità sia inerenti le dimensioni dei posteggi che la distribuzione merceologica che ne consegue, potrà accogliere l'istanza provvedendo di seguito al rilascio dei nuovi titoli autorizzativi in sostituzione di quelli rinunciati.

Art. 7

Assegnazione definitiva dei posteggi provvisoriamente liberi

L'assegnazione definitiva del posteggio ha validità decennale ed è effettuata dal Sindaco a favore dei titolari di autorizzazione di cui al D.Lgs. 114/1998 secondo la graduatoria predisposta dal Comune ai sensi dell'art. 5 della L.R. 15/2000.

I posteggi temporaneamente non occupati dai rispettivi assegnatari entro le ore 7.50 per il periodo di vigenza dell'ora legale, 8,10 per il restante periodo, sono giornalmente assegnati nel rispetto del settore merceologico dei posteggi stessi, agli operatori presenti titolari di autorizzazione di cui all'art. 28 lettere a-b D.to Lgvo n. 114/98 che abbiano preventivamente inoltrato al Comune apposita domanda di partecipazione alla spunta per l'anno in corso debitamente corredata dalla documentazione prevista, e che vantino il maggior numero di presenze effettive sul mercato e successivamente, il maggior numero di presenze di spunta.

In caso di ulteriore parità si farà riferimento all'anzianità di iscrizione al registro imprese.

L'operatore utilmente collocato nella graduatoria di anzianità che si assenti dal mercato senza giustificato motivo per un periodo superiore ai sei mesi nell'anno solare, decade da ogni diritto e viene cancellato dalla graduatoria della spunta.

Art. 8

Presenze sul mercato

Sono considerate **presenze** in un mercato le date in cui l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;

Sono considerate **presenze effettive** in un mercato le date in cui l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale mercato.

La validità della partecipazione al mercato è attestata dalla presenza del titolare dell'impresa (del legale rappresentante in caso di società). Qualora questi soggetti siano impediti è ammessa la presenza sostitutiva di un collaboratore, di un dipendente o di un familiare.

Al fine di provvedere alla giustificazione delle assenze, i titolari di posteggio devono:

- presentare agli uffici comunali entro 15 giorni la documentazione relativa.

Sulla base di quanto sopra l'Ufficio di Polizia Municipale si accerterà della giustificazione prodotta prendendone nota nell'apposito registro.

Art. 9

Gestione del mercato

Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e dei servizi di mercato attraverso apposito personale dipendente o convenzionato.

La gestione, il controllo del mercato settimanale è affidato all'Ufficio di Polizia Municipale. Il responsabile del procedimento, indicato dal responsabile del Servizio di Polizia Municipale, provvederà a quanto segue:

- a) rilevazione delle assenze;
- b) assegnazione posteggi liberi agli spuntisti;
- c) rilevazione degli spuntisti ai quali non è stato possibile assegnare il posteggio;
- d) compilazione del registro del mercato e redazione del verbale giornaliero di mercato;
- e) relazione annuale della gestione.

Art. 10

Funzionamento del mercato

Nello svolgimento del mercato vanno rispettate le seguenti disposizioni:

- a) esposizione dei documenti autorizzativi;
- b) rispetto delle norme sulla pubblicità dei prezzi;
- c) uso di attrezzature idonee sotto il profilo igienico/sanitario;
- d) raccolta dei rifiuti e dei residui al termine del mercato; in particolare la spazzatura va inserita in sacchetti e gli scatoloni di cartone e di legno devono essere impilati;
- e) rispetto della superficie assegnata né occupare anche con piccole sporgenze o merci appese alle tende, spazi comuni riservati al transito pedonale.
- f) non appendere merci ai margini degli ombrelloni o delle tende;
- g) mantenere le tende di protezione al banco vendita ad un'altezza minima di mt. 2,20;
- h) è vietato depositare la merce esposta in vendita sulla sede stradale;
- i) è consentito mantenere nel posteggio i propri automezzi attrezzati o non, purché sostino entro lo spazio delimitato dalla concessione di posteggio;
- j) è vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita;
- k) esclusivamente per gli operatori del settore è consentito l'uso di apparecchi per l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, a condizione che il volume sia mantenuto a livelli tali da non arrecare disturbo e nel rispetto delle leggi vigenti;
- k) In altri casi l'uso di mezzi sonori è vietato;
- l) il concessionario è tenuto ad occupare il posteggio assegnato per l'intera durata del mercato, fatti salvi i casi di forza maggiore relativi a particolari condizioni climatiche, problemi di salute, urgente stato di necessità per il quale è richiesto l'allontanamento dal mercato.

In ogni caso contrario l'operatore verrà considerato assente a tutti gli effetti.

Art. 11

Modalità di accesso e sistemazione delle strutture di vendita

Ogni singolo operatore, nel rispetto degli orari stabiliti dal presente regolamento, provvederà all'occupazione del posteggio assegnato evitando di intralciare il flusso pedonale e quello degli automezzi di altri colleghi lasciando liberi da qualsiasi ingombro gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale fra ogni banco.

Art. 12

Regolazione della circolazione veicolare pedonale

Al fine di garantire una sicura e tranquilla circolazione pedonale, è vietata all'interno dell'area mercatale la presenza e la circolazione di ogni autoveicolo o motociclo, fatti salvi i casi di emergenza o quelli espressamente autorizzati dal responsabile di mercato.

Art. 13

Posteggi per i produttori agricoli

Nell'ambito del mercato settimanale è riservato n. 01 posteggio a produttori agricoli, titolari di autorizzazione di cui alla legge 59/1963 o decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, per i generi in essa indicati, per un periodo di tempo riferito alla stagionalità dei prodotti. La perdita della caratteristica di produttore agricolo comporterà la revoca immediata del posteggio.

L'assegnazione non potrà comunque avvenire per un periodo di tempo superiore a tre mesi consecutivi e per un massimo di 6 mesi complessivi annuali.

Potrà essere derogato quanto al comma precedente qualora non risultino presentate, per il periodo richiesto, altre domande di occupazione del posteggio.

I produttori agricoli che riportino n. 3 assenze consecutive o 4 assenze complessive non giustificate nel trimestre di assegnazione decadono dal diritto ad usufruire del posteggio. In tal caso si procede ad una nuova assegnazione seguendo l'ordine di graduatoria dei produttori agricoli.

I posteggi che non vengono utilizzati dagli agricoltori aventi diritto sono assegnati, per il solo giorno di effettuazione del mercato, agli operatori autorizzati al commercio su aree pubbliche con il più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi.

Art. 14 Decadenza

- L'operatore decade dalla concessione di posteggio per il mancato utilizzo in ciascun anno solare per un periodo complessivamente superiore a 4 mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare nonché per il mancato pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico.
- Decade dal diritti di esercitare l'attività del dante causa il subentrante in possesso dei requisiti di cui all'art. 1/bis della L.R. 8/08 che non provvede entro 4 mesi a comunicare il subingresso salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità.
- La decadenza è altresì prevista in caso di recidiva, previa diffida scritta, per gravi violazioni delle norme sull'esercizio dell'attività e delle disposizioni contenute nel presente regolamento.
La decadenza è automatica, va comunicata tempestivamente all'operatore interessato e comporta la revoca dell'autorizzazione.

Art. 15 Subingresso

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'intera azienda o di un ramo di essa, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa al subentrante purchè sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 1/bis della L.R. 15/2000 come modificata dalla L.R. n. 8/2008.

Il subingresso è ammesso nel rispetto sia del settore merceologico che della categoria merceologica di cui all'articolo 2 del presente regolamento, fatto salvo il caso di cessione dell'intera azienda.

La reintestazione dell'autorizzazione su posteggi dati in concessione è effettuata dal comune previa comunicazione del reintestatarario e contestuale autocertificazione del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività commerciale.

La concessione del posteggio segue la cessione dell'azienda, o di un ramo di essa, con obbligo a volturla.

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità del dante causa relativi all'autorizzazione ceduta.

Il subentrante in possesso dei requisiti di cui all'art. 1/bis della L.R. 15/20000 e s.m.i. deve comunicare l'avvenuto subingresso entro 4 mesi dalla stipula del contratto di compravendita, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori 30 giorni in caso di comprovata necessità.

Il subentrante per causa di morte, fermo restando il diritto degli eredi di continuare l'attività, deve comunicare l'avvenuta reintestazione entro un anno dalla morte del dante causa.

Trascorsi inutilmente tali termini il subentrante decade dal diritto di esercitare l'attività.

Prima dell'occupazione del posteggio, l'operatore subentrante dovrà comunque dimostrare al responsabile del mercato di aver già provveduto all'inoltro al Comune della richiesta di reintestazione dell'autorizzazione a cui il posteggio si riferisce.

TITOLO II

Art. 16

Determinazione delle aree

Il comune determina l'ampiezza complessiva delle aree destinate alle fiere o sagre, definendo il numero dei posteggi, il loro dimensionamento e le eventuali specializzazioni merceologiche.

Art. 17

Domanda di concessione del posteggio

La domanda di concessione del posteggio può essere presentata dai titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche e inviata a mezzo di lettera raccomandata o presentata al protocollo del comune almeno 60 giorni prima dello svolgimento della fiera.

Qualora nello stesso comune siano previste nell'arco dell'anno più fiere o sagre, l'operatore avrà facoltà di presentare un'unica domanda a valere per tutte le manifestazioni.

Il comune potrà inoltre scegliere di considerare la domanda con validità pluriennale senza necessità di riproposizione.

Art. 18

Criteri di assegnazione dei posteggi

Trascorso il termine utile per la presentazione delle domande, il responsabile dell'ufficio preposto, definisce la graduatoria dei partecipanti seguendo nell'ordine i seguenti criteri:

- maggior numero di presenze effettive
- maggior numero di presenze
- anzianità desunta dal registro imprese
- ordine cronologico di presentazione delle domande

L'impresa non può avere più di una concessione di posteggio nella stessa fiera, fatti salvi i diritti acquisiti.

Il posteggio nelle fiere può essere dato in concessione decennale con utilizzo limitato ai giorni di svolgimento della fiera.

Nelle fiere di durata fino a due giornate è obbligatoria la presenza per l'intera manifestazione. Nelle fiere di durata superiore a due giorni è ritenuto assente l'operatore che utilizzi il posteggio per un periodo di tempo inferiore ai due terzi della durata di ogni singola edizione.

Art. 19

Assegnazione provvisoria dei posteggi

L'assegnazione provvisoria dei posteggi che risultino liberi dopo l'apertura della fiera, sarà effettuata, all'orario stabilito, dal responsabile della manifestazione, seguendo la graduatoria di cui all'articolo precedente.

TITOLO III

AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE E MERCATI STRAORDINARI

Art. 20

Ambito di applicazione, indirizzi e modalità

Il rilascio di autorizzazioni temporanee da esercitarsi su suolo pubblico avviene nel rispetto degli indirizzi e delle modalità di cui al presente Titolo.

Le autorizzazioni temporanee possono essere rilasciate:

- nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;
- quale momento e strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche;
- in occasione di festività (esclusi i giorni di Natale, Capodanno e Pasqua).

Il rilascio delle autorizzazioni temporanee può avvenire anche in relazione a determinate specializzazioni merceologiche, affinché l'esercizio delle attività possa risultare compatibile ed in sintonia con le finalità dell'iniziativa nella quale si colloca.

Il numero dei posteggi e più in generale, degli spazi da destinarsi all'esercizio delle attività così come i settori di attività ammessi ed i termini per la presentazione delle domande, sono stabiliti di volta in volta dal Sindaco compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico.

Art. 21

Feste ed iniziative promozionali (Coordinamento delle attività e dei progetti)

E' condizione preliminare al rilascio della concessione temporanea di suolo pubblico la presentazione da parte di soggetti privati o l'elaborazione da parte del Comune, di specifici progetti o iniziative nei quali debbono essere quantomeno evidenziate:

- le finalità
- le specializzazioni merceologiche interessate;
- gli spazi richiesti e la loro localizzazione;
- le modalità di organizzazione delle aree di vendita ed il progetto di allestimento delle attrezzature;
- l'elenco nominativo degli operatori in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche per i quali si richiede l'ammissione.

Il rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico equivale ad accettazione del progetto.

TITOLO IV DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 22

Normativa igienico-sanitaria

Nello svolgimento del mercato devono essere rispettate tutte le prescrizioni di carattere igienico-sanitario previste dalle leggi vigenti (in particolare per quanto attiene la vendita di sostanze alimentari dall'ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002), dai regolamenti dell'ASL territorialmente competente e da eventuali regolamenti e disposizioni comunali e successive modificazioni.

Art. 23

Concessione di suolo pubblico

L'atto di assegnazione del posteggio ha natura di concessione del diritto di occupazione di suolo pubblico, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Tale concessione viene rilasciata dal Sindaco, dietro presentazione di specifica richiesta, in conformità ai criteri indicati nei precedenti articoli 4 e 5.

Il provvedimento ha durata decennale ed è rinnovabile con semplice comunicazione dell'interessato, salvo le possibilità di revoca motivata previste dalle norme in materia.

Esso può essere trasferito a terzi unicamente in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda.

Il Comune può provvedere a rilasciare un atto unico di autorizzazione e concessione di suolo pubblico unificando la validità delle stesse.

Art. 24

Tosap

Il comune, sentito il parere delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, fissa annualmente la misura di applicazione della tassa per l'occupazione del suolo pubblico commisurandola alla metratura realmente occupata.

La riscossione avverrà, secondo le modalità stabilite dal comune, in rata unica al 30/05 di ogni anno.

In materia di canone per l'occupazione di suolo ed aree pubbliche si applicano comunque le disposizioni contenute nello specifico regolamento comunale.

Art. 25

Pubblicità dei prezzi

I prodotti esposti sui banchi di vendita nelle aree mercatali devono indistintamente indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'utilizzo di un solo cartello indicatore.

I prodotti, sui quali il prezzo di vendita al pubblico, imposto o consigliato dalla casa fornitrice, si trovi già impresso all'origine in modo chiaramente leggibile, sono esclusi dall'obbligo di cui al comma precedente.

Si applicano inoltre le disposizioni relative all'obbligo della indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.

Art. 26

Inizio attività

Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, entro sei mesi dal rilascio, deve iniziare l'attività assolvendo agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. 27

Requisiti per lo svolgimento dell'attività

1. L'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche non è consentita a coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1/bis comma 1 della L.R. 21/03/2000 n. 15 come modificata dalla L.R. 31/03/2008 n. 8 fatto salvo il caso di sospensione condizionale della pena oppure siano decorsi 3 anni dal giorno in cui la pena è stata scontata o altro modo estinta.

2. L'esercizio dell'attività di vendita, relativamente al settore merceologico alimentare, è consentita a chi sia in possesso di uno dei requisiti professionali di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 dell'art. 1/bis della L.R. 15/2000 come modificata dalla L.R. 8/08.

3. Nel caso di società, il possesso dei requisiti di cui al precedente comma 2 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificatamente preposta o delegata all'attività commerciale.

4. L'autorizzazione all'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti previsti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

Art. 28

Carta d'esercizio

Le autorizzazioni di cui ai commi 4 e 5 della L.R./2000 e s.m.i., devono essere esibite in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza.

Al fine di agevolare le operazioni di controllo dell'attività, il Comune rilascia una carta di esercizio nominativa contenente gli elementi di identificazione personale degli operatori e i

titoli autorizzatori utilizzati per lo svolgimento dell'attività nell'ambito del mercato, della fiera o in forma itinerante.

Art. 29 Presa d'atto

Il Comune verifica annualmente avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e/o della C.C.I.A.A., se per il titolare dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche sussistano gli elementi di cui al comma 3/bis dell'art. 2 della L.R. 15/2000 e s.m.i. Dopo l'esito positivo di tale accertamento viene apposta una presa d'atto sul titolo autorizzatorio secondo gli indirizzi emanati dalla Regione Lombardia.

In caso contrario sarà applicata la sanzione di cui all'art. 32 del presente provvedimento.

Art. 30 Consultazione delle parti sociali

Il Comune sente obbligatoriamente le associazioni di categoria sulle questioni di seguito elencate.

- a) alla programmazione dell'attività;
- b) alla definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;
- c) alla istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati e delle fiere;
- d) alla definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione di suolo pubblico;
- e) alla predisposizione dei regolamenti comunali e delle deliberazioni regionali e comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche.

Art. 31 Sanzioni e sospensione dell'attività

Fatte salve le sanzioni stabilite dal D.Lgs. 114/1998 e dalla Legge Regionale 15/2000 come modificata dalla Legge Regionale 31 marzo 2008 n. 8, chiunque viola le disposizioni del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 103,291 euro a 309,874 euro. Qualora la gravità del fatto lo richieda o in caso di recidiva, il responsabile di mercato può disporre l'immediato allontanamento dell'assegnatario di posteggio, salvo ulteriori decisioni del Sindaco riguardanti:

- richiamo con diffida;
- sospensione del posteggio fino a 20 giorni di calendario.

Si considerano di particolare gravità:

- a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
- b) l'abusiva estensione di oltre 1/3 della superficie autorizzata;
- c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;
- d) uso di linguaggio o comportamento ritenuto offensivo per il pubblico;
- e) rifiuto a fornire notizie o documenti ai funzionari e agenti di servizio sul mercato;
- f) turbamento dell'ordine sul mercato.

Art. 32 Revoca

il Comune revoca l'autorizzazione:

- a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3 bis della L.R. 31 marzo 2008, n. 8;
- b) per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
- c) qualora l'operatore titolare di autorizzazione itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità non superiore a tre mesi;
- d) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 1 bis, ovvero siano venuti meno gli elementi di cui all'articolo 2, comma 3 bis, ovvero non sia stato assolto l'obbligo di esibire le autorizzazioni in originale ai sensi dell'articolo 2, comma 6 quater;
- e) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro un anno non venga presentata la comunicazione di reintestazione;
- f) per mancato utilizzo del posteggio nella fiera per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste nel triennio successivo all'anno di effettuazione della fiera.

In caso di revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, per fatto non imputabile all'operatore, l'Amministrazione Comunale dovrà provvedere ad individuare una soluzione alternativa nell'ambito dei posteggi disponibili nel mercato o mediante istituzione di un nuovo posteggio nell'area di mercato.

Art. 33

Altre sanzioni

Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 2, comma 6 quinquies, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 euro a 10.000 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.

Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro.

Art. 34

Norma generale

In quanto compatibili si applicano alle fiere o sagre tutte le disposizioni già previste per i mercati.

Art. 35

Rinvio alle disposizioni di legge

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si intendono richiamate le disposizioni di legge vigenti in materia con particolare riferimento al D.to Lgs 114/98, alla L.R. n. 15/2000 come modificata dalla L.R. n. 8 del 31 marzo 2008 ed alle direttive regionali di programmazione del commercio su aree pubbliche.

Art. 36

Abrogazione

Con l'approvazione del presente regolamento si intende abrogato il precedente regolamento del mercato nonché eventuali disposizioni che contrastino con le norme qui contenute.